

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 26/02/2026

FATTO

Con ricorso depositato il 22.11.2025 il ricorrente ha chiesto di: a) accertare la nullità delle clausole relative agli interessi (corrispettivi e moratori) del contratto di mutuo n. ****84 per indeterminatezza e anatocismo, nonché del prestito n. ****53 per usura pattuita; b) disporre il ricalcolo del mutuo applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB sin dall'origine, con rideterminazione del saldo residuo e restituzione delle eccedenze; c) dichiarare la gratuità del prestito n. ****53 ai sensi dell'art. 1815 c.c. e condannare l'intermediario alla restituzione di tutti gli interessi e le spese pagati dal ricorrente nel corso dell'intero rapporto, oltre agli interessi legali; d) condannare l'intermediario al risarcimento del danno per la condotta contraria a buona fede e per l'applicazione di pratiche commerciali scorrette ai danni di un consumatore vulnerabile per età, quantificato in via equitativa in € 10.000,00; e) in via accessoria, disporre la restituzione del contributo spese di procedura (€ 20,00).

Il resistente si è costituito con controdeduzioni tenute il 19.01.2026 eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'ABF e per consunzionalità della domanda; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando come i tassi contrattualmente previsti si siano collocati al di sotto del tasso soglia di riferimento e le condizioni applicate ai contratti siano sempre state determinate.

In sede di repliche, parte ricorrente ha contestato l'eccezione di inammissibilità per incompetenza temporale per imprescrittibilità dell'azione di nullità, oggetto del ricorso, considerato anche il mutuo è ancora in ammortamento e il prestito è stato estinto solo a novembre 2025, sicché gli addebiti contestati (interessi calcolati su clausole nulle) rientrano pienamente nella cognizione temporale dell'Arbitro. In

relazione al mutuo, ribadisce che la clausola sull'interesse di mora rinvia a un parametro che è variabile, esterno e non accompagnato da una formula matematica univoca che permetta al cliente di calcolarlo autonomamente con conseguente nullità della stessa per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto. Quanto al prestito personale, invece, la clausola sulla penale del 10% è nulla ab origine perché prevedeva un costo palesemente illegale. Contesta, infine, i conteggi prodotti dalla banca, in quanto escludono dal calcolo del TEG proprio le voci contestate (mora, penali, polizze collegate), basandosi su Istruzioni di Banca d'Italia del 2013 ormai superate dalla giurisprudenza di legittimità.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'accertamento della congruità dei tassi e delle condizioni applicate al contratto di mutuo ipotecario n. ***236 ed al contratto di prestito personale n. ***253.

In particolare, parte ricorrente contesta: riguardo al mutuo fondiario n. ***236, stipulato il 23.01.2008 ed in corso di ammortamento, la sussistenza di profili indeterminatezza del tasso di mora, anatocismo, ISC falso e violazione delle norme sulla trasparenza; riguardo al prestito personale n. ***253, stipulato il 02.10.2019 ed estinto il 4.11.2025, la sussistenza di profili di usurarietà e di pratiche commerciali scorrette (polizza abbinata).

In ordine all'eccezione di incompetenza temporale formulata da parte resistente, occorre rilevare che il ricorso è stato presentato il 22.11.2025, nel vigore delle Disposizioni ABF che regolano la competenza temporale dell'ABF (a far data dal 1° ottobre 2022) nei seguenti termini: "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" (Sez. I, par. 3).

In base alla documentazione in atti e alle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che i due rapporti sono stati sottoscritti in data 23.01.2008 e in data 3.10.2019.

Guardando all'oggetto delle domande di parte ricorrente, si ha che relativamente al mutuo n. ***236, la censura di nullità del tasso di mora poggia sull'asserita "indeterminatezza" dello stesso poiché, per la sua determinazione, rimanda a un parametro futuro e incerto ovvero il TEGM vigente aumentato del 4%; inoltre, per il ricorrente, visto che il contratto prevede che gli interessi di mora siano calcolati "sull'intero importo della rata scaduta" e poiché la rata comprende anche gli interessi corrispettivi, ciò genererebbe anatocismo. Inoltre, l'ISC non sarebbe corretto poiché non inclusivo del costo della polizza.

In riferimento al contratto di prestito n. ***253, la censura di nullità del tasso di mora si fonda sulla presunta "usurarietà" della relativa condizione poiché la penale prevista del 10% "se annualizzata, genera un tasso del 120%"; inoltre, la polizza abbinata al prestito è stata "imposta come condizione per l'erogazione, alterando il costo reale del credito".

Tanto premesso, il fatto costitutivo della pretesa avanzata nei confronti di parte resistente richiede l'esame delle condizioni applicate ai contratti sottoscritti il 23.01.2008 ed il 2.10.2019 e tanto osta allo scrutinio nel merito del ricorso che, come detto, è stato depositato il 22.11.2025.

Non coglie nel segno il rilievo circa l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, atteso che la relativa eccezione di nullità stimola l'accertamento del vizio genetico, e ciò è precluso alla cognizione del Collegio, trattandosi pur sempre di contratti stipulati oltre il sessennio antecedente alla proposizione del ricorso.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11407/24 ha enunciato il seguente principio di diritto: "È inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento".

A tale principio si è conformato questo Collegio "secondo cui non è ammissibile l'accertamento, anche solo incidentale, del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle

controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento, come nel caso in esame. Pertanto, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al sesto anno antecedente la proposizione del ricorso ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, al fine di verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al limite temporale, sussistendo allora la competenza dell'ABF" (Collegio di Palermo, decisione n.4609/25).

Considerato quanto sopra, la competenza temporale dell'ABF rispetto alle domande oggetto di ricorso è esclusa in riferimento ai profili di invalidità dei rapporti contrattuali sorti nel 2008 e nell'ottobre 2019 ed alla conseguente legittimità della pretesa creditoria avanzata dall'intermediario in forza di detti contratti. Tali domande implicano indubbiamente un accertamento sulla validità dei contratti fonte del credito ossia l'indagine sul vizio genetico di contratti stipulati prima del limite di cognizione delle controversie da parte dell'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE